



CAMERA DI COMMERCIO
AVELLINO

Area III
Servizi Anagrafici e di Regolazione del Mercato
Ufficio del Registro delle Imprese

Ill.mo Presidente ODCEC di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi
Dott. Mario Lariccia
Sede
PEC ordine.avellino@pec.commercialisti.it

OGGETTO: nuove modalità di sottoscrizione delle istanze telematiche al RI a decorrere dal 1°
Aprile 2022

Gentile Presidente,

come è noto, L'art. 5 del decreto legislativo n. 183 dell'8 novembre 2021, testualmente recita che *“La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è apposta dal soggetto obbligato o legittimato mediante firma elettronica qualificata conforme al regolamento UE 2014/910, o mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'identificazione dei richiedenti nelle procedure di cui al primo periodo, ove necessaria si esegue mediante gli strumenti di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 910/2014, aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del medesimo regolamento”*;

Pertanto, con determinazione del sottoscritto, sono state definite nuove modalità di sottoscrizione delle istanze telematiche al Registro Imprese ed al Rea, sia per adeguarsi il più possibile al dettato normativo, sia per rispondere ad esigenze di semplificazione e di sempre maggiore diffusione degli strumenti di sottoscrizione digitale, secondo quello che era già previsto dall'art. 31 comma 2 della Legge 340 del 2000;

In particolare, **a decorrere dal 1° aprile 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, da qualsiasi soggetto imprenditoriale, costituito in forma individuale e/o collettiva, dovranno essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:**

- dal titolare, per le imprese individuali;

- dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;
- dai notai per gli atti da loro ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.

I professionisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potranno sottoscrivere con la propria firma digitale le istanze di cui sopra per le quali non sia espressamente previsto l’intervento del notaio e per le quali hanno ricevuto apposito incarico dal titolare/legale rappresentante (fermo restando l’obbligo di sottoscrizione digitale da parte di chi deve depositare la propria firma ai fini dell’accettazione della carica). In tal caso, dovrà essere riportata apposita dichiarazione nel riquadro note della modulistica informatica.

Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di seguito richiamate:

- **scioglimento di diritto delle società di persone con contestuale richiesta di cancellazione,**
- **cancellazione di società di capitali o delle società di persone,**
- **deposito del bilancio finale di liquidazione e dichiarazione di approvazione espressa dello stesso con contestuale cancellazione, trasferimento quote di Srl per causa di morte,**
- **cancellazione di impresa individuale e soggetto REA**

che continueranno, almeno in prima battuta, ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all’invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato, e respinte con provvedimento di rifiuto del sottoscritto Conservatore, salvo che non risulti la possibilità di regolarizzare l’istanza nei termini concessi dall’Ufficio.

Confido nella consueta, reciproca collaborazione e rammento che l’Ufficio del Registro delle Imprese è disponibile per fornire qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Conservatore del Registro delle Imprese
Dott. Luca Perozzi
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005